



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Aprile 2018

-
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. FISCALITA' INTERNAZIONALE | Utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata: le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 |
| 2. IVA | Illegittima l'iva sulle royalties: la cassazione contro le dogane |
| 3. DOGANE | Firmato il decreto attuativo per lo stoccaggio di prodotti energetici |
| 4. LEGALE | Dovere di agire informato e responsabilità dell'amministratore non delegato |
| 5. ACCOUNTING | Nuovo inquadramento per la prevalenza della sostanza |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
| 7. EVENTI E PUBBLICAZIONI | <i>Highlights</i> |
-

UTILI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA: LE NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta modificando, ancora una volta, il regime di tassazione degli utili che provengono da società localizzate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

L'obiettivo di tali interventi è da ricercare nella volontà di incentivare gli investimenti in società estere, o quanto meno non penalizzare gli stessi evitando altresì possibili censure comunitarie, rimuovendo peraltro la doppia tassazione che generava la precedente normativa.

In particolare il nuovo articolo 89, comma 3 del Tuir, secondo la nuova formulazione, stabilisce che:

- gli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il 50% del loro ammontare (e non più integralmente), a condizione che sia dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera a, TUIR);
- al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, viene riconosciuto un credito d'imposta sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione (credo d'imposta indiretto, ai sensi dell'art. 165 TUIR), in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti (50%) e nei limiti dell'imposta italiana relativa agli stessi.

A seguito delle modifiche introdotte, i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono soggetti, a seconda dei casi:

- a) al regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% del relativo ammontare, qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello, che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. "seconda esimente");
- b) al regime introdotto dalla Legge di bilancio 2018, che prevede l'esclusione dal reddito in misura pari al 50% del relativo ammontare, a condizione che

venga dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte della partecipata estera, di un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o territorio di insediamento (c.d. prima esimente);

- c) al regime di integrale imponibilità qualora non sia fornita né la prima né la seconda esimente.

Inoltre, il legislatore ha previsto anche una specifica disciplina circa la qualificazione dei dividendi come "black list", in particolare i dividendi maturati, in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato (così come gli utili maturati prima del 2015 e distribuiti nei periodi d'imposta successivi), non sono tassati integralmente anche se al momento della loro percezione la società erogante risulta residente in Stati o territori black list.

Ciò che rileva difatti è il periodo di maturazione dei dividendi e non quello della successiva distribuzione (articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR).

Pertanto, anche qualora, a seguito dei nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale, al momento della percezione degli utili la controllata o partecipata estera è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata, non si applica il regime antielusivo in parola.

Infine, di particolare interesse è anche l'introduzione di ulteriori due presunzioni, viene difatti stabilito che:

- in caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario;

gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

A cura di
Dott. Davide Albonico

ILLEGITTIMA L'IVA SULLE ROYALTIES: LA CASSAZIONE CONTRO LE DOGANE

L'imposta corrisposta con il meccanismo dell'inversione contabile, anche a seguito di accertamento relativo alle royalty, non può essere nuovamente richiesta/pretesa dall'Autorità doganale quale tributo di importazione, configurandosi comunque quale imposta interna a prescindere dalle modalità di riscossione.

Questo il principio espresso dalla sentenza 6 aprile 2018, n. 8473, la prima della Corte di cassazione a dichiarare l'illegittimità dell'Iva sulle royalty, all'esito di accertamenti svolti dall'Agenzia delle dogane.

I giudici chiariscono che il sistema dell'Iva alle importazioni è per sua natura incardinato in quello generale dell'imposta: l'Iva all'importazione non colpisce esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, ma s'inserisce nel sistema fiscale uniforme dell'imposta, che colpisce sistematicamente e secondo criteri obiettivi sia le operazioni degli Stati membri, sia quelle all'importazione (Corte giust. 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland; 25 febbraio 1988, causa C299/86, Rainer Drexl, punto 9; 5 maggio 1982, causa C-15/81, Schul, punto 21).

Sicché, come conferma la Cassazione, essa può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatario, ma un utile modo di assolvimento dell'Iva all'importazione (tra varie, nella giurisprudenza interna, Cass. 28 settembre 2016, n. 19098).

L'accertato assolvimento mediante inversione contabile dell'Iva intracomunitaria elide la pretesa impositiva corrispondente ma non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore Iva scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza.

Ne consegue l'irrelevanza del richiamo alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia europea 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland, secondo cui la sesta direttiva 77/388 deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'Iva, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno stato membro richiede il pagamento dell'Iva all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Per comprendere la sentenza occorre ricordare che il valore in dogana dei beni importati, assunto ai fini dell'applicazione dei dazi, costituisce anche la base

imponibile dell'IVA all'importazione, dato che l'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che "l'imposta è commisurata (...) al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (...)".

Affinché, però, le royalties rilevino nel calcolo dei dazi e dell'IVA, il Codice doganale dell'Unione richiede che il compratore deve essere tenuto ad effettuare il pagamento dei diritti di licenza, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da importare.

Nel caso che ci occupa, le royalties non sono state dichiarate in Dogana, ma la licenziataria ha comunque assolto l'IVA con applicazione del sistema dell'inversione contabile, in quanto l'art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso un corrispettivo, "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti".

In questa circostanza, la Suprema Corte ha affermato che, in base al principio di unitarietà dell'IVA (all'importazione e interna), è vietata la duplicazione dell'imposta, con ciò escludendo che la Dogana possa pretendere ex post, cioè in sede di revisione dell'accertamento doganale, l'IVA all'importazione.

Sulla base dei predetti presupposti e delle descritte argomentazioni, in particolare, la Cassazione cassando la sentenza impugnata, ha espresso il seguente principio di diritto: "In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza".

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI

Coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati, di cui non sono titolari, devono essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di un'apposita istanza.

Questa una delle più importanti novità espresse dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ha firmato il D.M. 12 aprile 2018, attuativo delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 in tema di autorizzazione allo stoccaggio, presso depositi di terzi, di prodotti energetici.

Come noto, la legge di bilancio 2018 ha introdotto una specifica disciplina secondo cui il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale ovvero del deposito di un destinatario registrato del quale non sia il titolare, deve essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane all'esercizio di tale attività. L'autorizzazione, peraltro, è sostituita da una comunicazione per i soggetti che sono già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici.

I soggetti sopra individuati che non sono esercenti di un deposito fiscale devono presentare un'istanza telematica, prima di iniziare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un "deposito ausiliario".

A livello operativo, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché l'elenco dei soci, in caso di persone giuridiche e società;
- l'indirizzo o, se posseduta, la casella PEC, presso cui ricevere ogni comunicazione;
- la tipologia di prodotti energetici che si intendono stoccare;
- gli estremi della licenza fiscale e dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato, qualora possedute;
- gli estremi relativi al pagamento del diritto annuale.

Come indicato dal decreto, all'istanza deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società attesta l'assenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione (es. la mancata pronuncia, nel quinquennio anteriore alla richiesta, di una sentenza

irrevocabile di condanna ovvero di una sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, in relazione a determinate tipologie di reato).

L'istanza deve essere presentata: (i) all'ufficio delle Dogane territorialmente competente sulla sede legale, con riguardo ai soggetti stabiliti nel territorio dello Stato; (ii) a qualunque ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di Regione, per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Ue; (iii) all'ufficio delle Dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale designato ex art. 17 comma 3 del DPR 633/72, per i soggetti non stabiliti nell'Ue.

Dopo la presentazione dell'istanza, l'Ufficio compie i riscontri necessari e può richiedere all'interessato di integrare la stessa con i dati mancanti. Se sussistono i presupposti, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla sua eventuale integrazione. Al soggetto autorizzato è attribuito un codice identificativo.

L'autorizzazione ha una validità di due anni dalla data del rilascio con possibilità per l'interessato di proseguire l'attività di stoccaggio presentando una nuova istanza almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

I soggetti che sono titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, i quali intendono stoccare i propri prodotti presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, sono invece tenuti a presentare una comunicazione telematica. Quest'ultima deve essere trasmessa all'ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito fiscale del soggetto almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio. A fronte della comunicazione è attribuito all'interessato, entro 30 giorni dall'acquisizione della comunicazione, un codice identificativo con validità di un anno dalla data del rilascio.

Tale attività è possibile solo dopo che l'Ufficio ha acquisito telematicamente l'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario autorizzato, il quale permette l'attività di stoccaggio, presso il proprio deposito, ai soggetti sopra descritti. Prima di rilasciare l'atto di assenso, l'esercente del deposito è tenuto a riscontrare telematicamente la validità del codice identificativo del soggetto autorizzato.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

DOVERE DI AGIRE INFORMATO E RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE NON DELEGATO

Cass. Civ. Sez. II, Sent., (ud. 07-11-2017) 23-04-2018, n. 9973

L'amministratore senza deleghe di una società ha il dovere di agire informato, con ciò intendendosi l'obbligo di informarsi non soltanto attraverso i canali formali, ma anche sollecitando informazioni sugli affari sociali senza accontentarsi delle comunicazioni del CdA, ed agendo di conseguenza per scongiurare eventuali condotte che possano danneggiare le società.

Con la sentenza n. 9973/18, pubblicata il 23 aprile 2018, la Corte di Legittimità ha esaminato e respinto il ricorso di un amministratore senza deleghe di una società, con l'occasione chiarendo la responsabilità connessa a tale ruolo.

Nel caso di specie, all'amministratore non esecutivo di una SGR (quindi S.p.A.), congiuntamente al resto del Consiglio di Amministrazione, era stata comminata dalla Banca d'Italia la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 36.500, con riferimento ad alcune operazioni irregolari di gestione dei fondi della società, nonché a carenze nell'organizzazione e nei controlli interni

L'amministratore si rivolgeva allora alla Corte d'Appello di Brescia, lamentando l'infondatezza del provvedimento della Banca d'Italia sotto vari profili, senza trovare accoglimento.

Avverso il decreto della Corte Bresciana, l'amministratore ricorreva per Cassazione, sulla base di due motivi:

- I. l'omesso esame della circostanza per la quale, alla data di stipula di un contratto (di cointeressenza, tra società e alcuni soci), decisivo e assai pregiudizievole per la società, l'amministratore fosse cessato dall'incarico da due mesi;
- II. la carenza del procedimento logico della motivazione del decreto impugnato, in merito all'applicazione della disciplina civilistica sui doveri e sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi di società per azioni.

Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha anzitutto negato il carattere decisivo di tale contratto, in considerazione dell'estesa motivazione del decreto impugnato.

La Corte d'Appello, infatti, nell'imputare al ricorrente una condotta negligente -di reiterata inerzia-, elenca una serie di elementi di fatto ("*campanelli d'allarme*") che l'amministratore avrebbe potuto e dovuto rilevare quali indizi di pericolo dello stato di crisi della società.

In particolare, il patrimonio sociale complessivamente gestito, dai 300 milioni di euro del 2010 si è ridotto a 50 milioni nel 2012, con perdite che nel 2011 hanno sfiorato il 39,2% del capitale sociale, senza che gli amministratori convocassero l'Assemblea.

In tal senso, collegandosi al secondo motivo del ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che elemento costitutivo della responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi è quello della colpa, la quale, ai sensi dell'art. 2392 c.c., può consistere nell'inadeguata conoscenza del fatto altrui, o nel non essersi il soggetto utilmente e diligentemente attivato al fine di evitare l'evento.

Sotto il primo aspetto, pertanto, la colpa dell'amministratore non esecutivo può consistere nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica, in quanto l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (e non la conoscenza effettiva).

Tale conoscibilità, tuttavia, non si valuta in via esclusiva sui flussi informativi di cui all'art. 2381 c.c. -e dunque per canali formali o predeterminati- potendo infatti scaturire anche (persino in contrasto con le informazioni rese dall'amministratore o dagli amministratori esecutivi) da segnali inequivocabili, dunque percepibili con l'ordinaria diligenza da parte dell'amministratore non esecutivo (meno operativo); da cui consegue l'obbligo giuridico di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento, costituendo tale omissione, in caso contrario, una concausa del danno.

In conclusione, il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, posto dagli artt. 2381 e 2392 c.c., richiede loro, secondo la diligenza esigibile sin dal momento dell'accettazione della carica, di informarsi ed essere informati, anche su propria sollecitazione, degli affari sociali, e di trarne le necessarie conseguenze, in ciò concretizzandosi il c.d. "*dovere di agire informato*".

A cura di
Dott. Federico Criscuoli

NUOVO INQUADRAMENTO PER LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA

EXECUTIVE SUMMARY

A marzo 2018 lo IASB ha approvato il Framework 2018, che sostituisce l'originario Framework 2001 ed il Framework 2010 "di traghettamento".

Le imprese *ias compliant* dovranno "fare i conti" con il nuovo quadro di riferimento a partire dal 2020.

BREVE INTRODUZIONE

Le imprese *ias compliant* per obbligo o per scelta hanno a che fare con una raccolta di principi contabili della quale il *Framework* costituisce per così dire l'introduzione, il quadro di riferimento, la "cornice" concettuale.

Il *Framework* contiene postulati che aiutano nella comprensione, interpretazione ed applicazione degli *ias/ifrs* ed ai quali si può ricorrere nei casi non disciplinati da principi specifici.

In quanto composto da principi generali, a differenza degli altri *ias/ifrs* il *Framework* non deve essere sottoposto ad un preventivo processo di *endorsement* da parte dell'Unione Europea per essere adattato alla nostra specificità continentale, ma viene applicato "*as is*", senza adattamenti.

Tra i postulati, il più rilevante è certamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Si ricorda che con la riforma contabile dapprima e con il decreto fiscale che ne è seguito, la prevalenza della sostanza è principio assunto a rango normativo sia civilistico sia fiscale.

LE NOVITA' DEL FRAMEWORK 2018

Il *Framework* 2018:

- ha introdotto le seguenti innovazioni:
 - nell'ambito della misurazione, precisa i fattori da considerare nella scelta della base di misurazione;
 - nell'ambito della rappresentazione e dell'informativa, precisa l'individuazione del momento in cui classificare proventi ed oneri nella sezione dell'*other comprehensive income*;
 - nell'ambito della *derecognition*, aggiornamento delle linee guida per la

cancellazione di attività e passività dallo stato patrimoniale;

- ha introdotto i seguenti aggiornamenti:
 - migliore definizione delle attività e delle passività;
 - precisazione dei criteri per l'iscrizione e la classificazione di attività e passività;
- ha ulteriormente chiarito i principi di:
 - prudenza;
 - misurazione dell'incertezza;
 - prevalenza della sostanza sulla forma.

Con particolare riferimento al principio di prevalenza della sostanza, il *summary* del progetto di revisione del Framework indica il seguente obiettivo:

Substance of contracts

*To represent contractual rights and obligations faithfully, financial statements must report their substance. In some cases, the substance of such rights and obligations is clear from a contract's legal form. But, in other cases, the terms of the contract, or of a group or series of contracts, may require analysis to identify the **substance** of the rights and obligations.*

Quindi si tratta di dare prevalenza alla sostanza economica dell'operazione non per ottenere una rappresentazione in bilancio che prescindere dalla struttura contrattuale dell'operazione, ma che estrinsechi i reali diritti ed obbligazioni insiti e/o generati dall'operazione, invece di quelli che "appaiono" dalla forma del contratto.

A cura di
Dott.ssa Adelia Quattri

GIURISPRUDENZA

CTR Lombardia, Sentenza del 6 febbraio 2018, n. 492/18/18

Amministratore di fatto

L'accertamento notificato nei confronti di una società può essere impugnato esclusivamente dall'amministratore di diritto e non anche dall'amministratore di fatto, essendo quest'ultimo privo dell'interesse ad agire.

Cass. sentenza 21 marzo 2018, n. 7003

Percentuali di ricarico

È nullo l'accertamento basato esclusivamente sulle basse percentuali di ricarico applicate dal contribuente qualora l'Ufficio non tenga conto della concorrenza esercitata nei confronti dei piccoli imprenditori dalle grandi aziende dello stesso settore merceologico.

Cass. sentenza 23 marzo 2018, n. 7277

Accertamento bancario

Le movimentazioni bancarie "sospette" sulle quali si basa l'accertamento non possono essere giustificate soltanto dalla sussistenza di operazioni dirette a "sistemare" i rapporti di debito-credito intercorsi con i familiari.

Inoltre, le indagini sui conti bancari possono riguardare tutti i contribuenti e non soltanto i professionisti e gli imprenditori.

Cass. sentenza 28 marzo 2018, n. 7723

Accesso locali da parte della GdF

L'accesso della G.d.F. ai locali adibiti esclusivamente ad abitazione del contribuente è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazione. Tale condizione non è richiesta in caso di locali adibiti ad uso promiscuo ossia qualora l'immobile sia contestualmente utilizzato come abitazione e per l'esercizio dell'attività, nonché "ogniqualevolta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi".

Cass. sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737

Omesso versamento ritenute

L'omesso versamento delle ritenute alla fonte non configura il reato ex art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 qualora tale violazione sia determinata da una

situazione di crisi di liquidità che induce il sostituto d'imposta a "preferire" l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per pagamento delle retribuzioni ai dipendenti rispetto al versamento delle ritenute. Infatti, in tal caso, non può ravvisarsi il dolo in capo al sostituto d'imposta.

Cass. sentenza 24 aprile 2018, n. 9993

Deducibilità quote ammortamento

L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la deducibilità delle quote di ammortamento qualora il costo del bene sia stato iscritto in un periodo d'imposta non più accertabile.

Cass. sentenza 24 aprile 2018, n. 100006

Cessione IntraUE e mancata iscrizione VIES

La mancata iscrizione al VIES non impedisce l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intraUE, salvo che in presenza di frode. A tali fini, infatti, rileva esclusivamente la sussistenza delle condizioni sostanziali; l'iscrizione al VIES costituisce un requisito formale non rilevante..



PRASSI

Provvedimento Agenzia Entrate 19.4.2018

Immatricolazione veicoli UE

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che definisce la competenza territoriale e la documentazione da esibire per poter immatricolare autoveicoli / motoveicoli di provenienza UE acquistati da imprese / lavoratori autonomi da operatori residenti in altri Stati UE (Informativa SEAC 24.4.2018, n. 129):

- usati, rientranti nel regime del margine; ovvero
- destinati ad essere utilizzati come beni strumentali.

ITALIA OGGI

1. *Stoccaggio col placet Dogane*

Numero 96 del 24/04/2018, pag. 29
<https://www.italiaoggi.it/news/stoccaggio-col-placet-dogane-2263942>

Coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati, di cui non sono titolari, devono essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di un'apposita istanza.

Questa una delle più importanti novità espresse dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ha firmato il D.M. 12 aprile 2018, attuativo delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 in tema di autorizzazione allo stoccaggio, presso depositi di terzi, di prodotti energetici.

(Autore Avv. Vincenzo Cristiano)

2. *Semaforo verde per la fatturazione elettronica obbligatoria*

Numero 93 del 20/04/2018, pag. 31
<https://www.italiaoggi.it/news/semaphore-verde-per-la-fatturazione-elettronica-obbligatoria-2263048>

Il Consiglio Ue ha autorizzato l'Italia a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, ad eccezione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione di esecuzione (Ue) n. 2018/593 del 16 aprile 2018.

Da punto di vista temporale la decisione si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

3. *Gruppo Iva al via dal 2019*

Numero 85 del 31/04/2018, pag. 31
<https://www.italiaoggi.it/news/gruppo-iva-al-via-dal-2019-2260752>

Possono optare per la costituzione di un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo. Tali requisiti devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione è stata esercitata. La procedura per la costituzione è telematica e ogni gruppo avrà un proprio numero di partita Iva.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

4. *Illegittima l'Iva sulle royalty, la Cassazione contro le dogane*

Numero 85 del 31/04/2018, pag. 31
<https://www.italiaoggi.it/news/illegittima-l-iva-sulle-royalty-la-cassazione-contro-le-dogane-2260766>

Illegittima l'Iva sulle royalty. L'imposta corrisposta con il meccanismo dell'inversione contabile, anche a seguito di accertamento relativo alle royalty, non può essere nuovamente richiesta/pretesa dall'Autorità doganale quale tributo di importazione, configurandosi comunque quale imposta interna a prescindere dalle modalità di riscossione. Questo il principio espresso dalla sentenza 6 aprile 2018, n. 8473, la prima della Corte di cassazione a dichiarare l'illegittimità dell'Iva sulle royalty, all'esito di accertamenti svolti dall'Agenzia delle dogane.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

EUTEKNE.INFO

Per le costruzioni in prossimità della linea doganale verifica caso per caso

Numero 13 aprile 2018

<http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=670042>

Con la nota n. 24499 del 6 aprile 2018, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane si è espressa con riguardo a un quesito in cui è stato chiesto di fornire un'interpretazione univoca, da valere su tutto il territorio nazionale, circa l'esatta individuazione della "zona di vigilanza doganale".

Tale interpretazione consentirebbe agli operatori di conoscere preventivamente se, in base alla precisa localizzazione dei fabbricati da ivi realizzare e/o modificare, sia necessaria o meno l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 1 del DLgs. n. 374/90.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

IL SECOLO XIX (INSERTO "IL NAVIGATORE")

1. Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi

Numero 12 aprile 2018

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/locazioni-brevi-ecco-il-nuovo-regime-fiscale>

E' stata di recente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la guida on line sulle "locazioni brevi" che costituisce, con il provvedimento del 12.07.2017 e la circolare 24/E/2017, un ulteriore tassello del mosaico relativo alle nuove regole introdotte dall'articolo 4 del D.L. 50/2017 sulla disciplina fiscale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

L'Articolo "esplode" la problematica.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

2. Detrazione Iva nel payback farmaceutico

Numero 19 aprile 2018

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/detractions-iva-nel-payback-farmaceutico>

Con la legge di bilancio 2018, il Legislatore nazionale ritorna finalmente ad occuparsi del complicato meccanismo del payback farmaceutico. Il passaggio normativo era da tempo atteso dalle imprese del settore, dopo che l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata nel 2015, in risposta a una richiesta di consulenza giuridica e si stava sviluppando un contenzioso alimentato anche da comportamenti difforni degli operatori interessati.

L'Articolo "esplode" la problematica.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 06 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.